

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna

E

Comune di Serramanna

I firmatari del presente accordo,

- *Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna* (di seguito denominata *Direzione Regionale*) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito denominato *MiBACT*), nella persona del Direttore Regionale supplente Dott.ssa Monica Grossi.

- *Il Comune di Serramanna, con sede in Serramanna(Ca), Via Serra 40, (Cod. Fiscale 82001070927)* nella persona del Sig. Sindaco Sergio Murgia;

VISTI gli articoli 10 e 12 del D.Lgs del 22 gennaio 2004 N. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (G.U. 24 febbraio 2004 n. 45) e s.m.i.;

VISTO il Decreto del 6 febbraio 2004 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di concerto con l'Agenzia del Demanio, *Verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica* (G.U. del 3 marzo 2004 n. 52) e il D.D. 28 febbraio 2005, " *Modifiche e integrazioni al decreto 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica* " (G.U. n. 61 del 15 marzo 2005), che stabilisce che l'Ente interessato inserisca i dati relativi agli immobili, secondo quanto definito dall'allegato "A", esclusivamente sul sito web www.benitutelati.it provvedendo quindi alla stampa delle schede e all'inoltro, unitamente alla richiesta di verifica, alla Direzione Regionale, secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento;

CONSIDERATO che il citato Decreto del 6 febbraio 2004 e s.m.i. all'art. 4 comma 2 stabilisce che le Direzioni Regionali definiscono con i soggetti interessati i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi da sottoporre a verifica dell'interesse culturale, tramite appositi accordi;

VISTO il D.P.R. n. 233 del 26 Novembre 2007 di *Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le Attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296* così come modificato dal D.P.R. n. 91 del 2/07/2009;

Visto il D.P.C.M. 29 Agosto 2014 n. 171 e, in particolare, l'art. 41 comma 6;

Considerato che con decorrenza 17 Novembre 2014 è stato conferito l'incarico di Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna supplente alla Dott.ssa Monica Grossi;

VISTA la richiesta di voler attivare le procedure di verifica previste dal D.D. 02.06.2004, formulata dall'Ente comunale con nota n. 240 del 09.01.2015;

VISTA l'opportunità e l'indifferibilità di pervenire ad un accordo;

CONSIDERATO che i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi tengono conto sia delle esigenze dell'Ente richiedente che delle effettive risorse umane e strumentali degli Uffici ministeriali preposti alla verifica;

Tutto ciò premesso


CONVENGONO QUANTO SEGUE

- 1) l'Ente proprietario indicato nelle premesse, a far data dalla firma del presente accordo, invierà con cadenza mensile, un elenco di beni composto da un numero massimo di **n. 3**

- schede** relative a immobili da sottoporre a verifica e redatte in base alle indicazioni contenute nel D.D. del 6 febbraio 2004 così come modificato dal D.D. 28 febbraio 2005.
- 2) Qualora i beni da sottoporre a verifica facessero parte di un complesso unitario l'elenco di cui al punto 1. potrà essere composto da un numero di schede (una per ogni edificio) capace di rappresentarlo e, in tal caso, dovrà essere preventivamente avvisata la Direzione Regionale;
 - 1) **L'Ente si impegna ad inviare, contestualmente all'immissione dei dati relativi alle schede nel sito web www.benitutelati.it, copia cartacea degli stessi sia alla Direzione Regionale che alla Soprintendenza Bapsae di Cagliari e Oristano, fermo restando che il termine iniziale del procedimento di verifica e della connessa attività istruttoria viene individuato nella data di ricezione della documentazione (completa) da parte della Direzione Regionale;**
 - 2) La trasmissione delle schede indicate ai punti 1. 2. sarà corredata anche da una cartografia in scala adeguata a seconda dell'ambito urbano o extraurbano (Es. 1:2000 1:10.000 o 1:25.000) relativa all'area in esame, in formato A3 e in triplice copia, con l'individuazione degli immobili oggetto della richiesta di verifica.
 - 3) Qualora la verifica riguardasse una singola porzione immobiliare, (per es. un appartamento) dovrà essere fornita, in allegato alla relativa scheda, adeguata documentazione fotografica estesa all'intero immobile e alle parti comuni, qualora l'Ente richiedente non sia l'unico proprietario dell'immobile oggetto di verifica, il richiedente si impegna a segnalare ciò nelle schede e ad indicare, qualora richiesto dal Ministero, i millesimi di proprietà e i nominativi e i dati anagrafici di tutti gli altri condomini.
 - 4) L'Ente richiedente si impegna a consentire tempestivamente, qualora ritenuto necessario dai tecnici istruttori del Ministero, l'effettuazione di eventuali sopralluoghi ai beni oggetto di verifica e a tal fine indicherà obbligatoriamente e contestualmente alla trasmissione delle schede, il nominativo del funzionario cui fare riferimento.
 - 5) Se l'Ente richiedente è proprietario di più unità immobiliari dello stesso edificio (medesima particella catastale, diversi subalterni) la scheda da compilare sarà unica.
 - 6) L'Ente richiedente, su richiesta anche informale del Ministero, si impegna a fornire le visure catastali relative agli immobili da sottoporre a verifica.
 - 7) Ulteriori richieste di verifica, in deroga a quanto stabilito nel presente accordo dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione Regionale che eventualmente potrà autorizzare la trasmissione delle schede, compatibilmente con le esigenze formulate dall'Ente e la complessiva programmazione dell'attività di verifica posta in essere dalla Direzione Regionale e dagli Istituti periferici.
 - 8) L'Ente richiedente autorizza la Direzione Regionale all'utilizzo dei dati degli immobili sottoposti a verifica contenuti nelle schede e delle relative valutazioni d'interesse, ritenuti utili per integrare anche dati del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Sardegna, con finalità conoscitive e di supporto agli studi di pianificazione e tutela monumentale.
 - 9) Il presente accordo sarà inviato dalla Direzione Regionale alle Soprintendenze competenti, come previsto dall'art. 4 del D.D. del 06/02/2004 e s.m.

Cagliari 28 GEN. 2015

Per la Direzione Regionale della Sardegna
Il Direttore Regionale supplente
Dott.ssa Monica Grossi



Per il Comune di Serramanna
Il Sig. Sindaco
Sergio Murgia

